L'avv. [redacted] così concludeva per la convenuta:

- in via preliminare, accertare che il preteso diritto dell'attrice di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute anteriormente al 15 dicembre 2000, o alla *veriore* data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere *in parte qua* le relative domande attoree;

- in via principale, respingere tutte le domande attoree, mandando assolta la Banca da ogni pretesa avversaria;

- in via subordinata, pronunciare la compensazione del preteso credito dell'attrice con il credito vantato dall'esponente in dipendenza della violazione, da parte della stessa attrice, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti in questione, nella misura da determinarsi in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa dal giudice.

Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA e rimborso forfettario ex art. 14 T.P.

* * *

In via principale:

accogliersi la domanda come proposta dalla attrice in atto di citazione e dunque dichiararsi la illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente della attrice dalla [redacted] per effetto della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi, a debito, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e dell'addebito di spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 402.721,56, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo eventualmente disponendo la rimessione in istruttoria per l'espletamento di un supplemento di perizia diretto alla indicazione di quanto addebitato per i titoli oggetto di contestazione con disapplicazione, in ordine al principio di imputazione delle rimesse, di quanto prescritto dalla norma di cui all'art. 1194 c.c.

In via subordinata:

in accoglimento della domanda dell'attrice, dichiarare la illegittimità degli addebiti ad essa operati in conto per effetto della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché della applicazione delle altre voci oggetto di contestazione condannare l'istituto di credito convenuto a pagare all'attrice la somma come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

In ogni caso con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [redacted] ha citato in giudizio, con atto notificato in data 7/9 giugno 2006, la [redacted] chiedendo dichiararsi l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché dell'applicazione di interessi a debito in misura superiore al tasso legale e, infine, dell'applicazione di spese di chiusura periodica del conto e per commissioni di massimo scoperto.

La banca convenuta si è costituita in causa eccependo la prescrizione dell'azione di restituzione e contestando, comunque, la domanda attorea.

La causa è stata rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2008 ed in pari data trattenuta a decisione dal g.i., il quale ha assegnato alle parti i termini di rito per comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. Alla scadenza dei termini assegnati, il giudice decide come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene esaminata preliminarmente la questione, sollevata da parte convenuta, di prescrizione dell'azione di ripetizione.

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

Sostiene la convenuta che la prescrizione dell'azione di ripetizione sia quinquennale ed operi con decorrenza dalla singola operazione.

E' opinione di questo giudice che l'eccezione di prescrizione sia infondata; invero, aderendo al più recente orientamento di merito (cfr. Tribunale Monza, 7 aprile 2006) si reputa che la domanda di ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di anatocismo non sia soggetta al termine di ~~prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., bensì, trattandosi di~~ azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c. (e non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non corrisposti), al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.

La domanda attorea va quindi qualificata come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., con applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.[1]

Controversa, inoltre, è l'individuazione del *dies a quo*. Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che individua il momento di decorrenza della prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente: "*Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su apertura di credito in conto corrente (nella specie perché calcolati in misura superiore a quella legale in assenza di pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò, la serie successiva di versamenti prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti costitutivi o estintivi, ma determina solo*

[1] Cfr. Cass. 9.4.1984 n. 2262; Corte D'Appello Lecce 22.10.2001; Trib. Bari 5.5.2005; Trib. Cagliari 26.1.1994.

variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente. Sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti tra loro[2].

Tale orientamento sembra preferibile rispetto a quello che individua il *dies a quo* nella data di accreditamento a favore della banca delle singole somme corrispondenti agli interessi anatocistici illegittimamente riscossi; infatti, quest'ultimo si fonda su un precedente della Corte di Cassazione sì più recente, ma relativo a libretto di deposito a risparmio e quindi non esattamente in termini[3].

Nel caso di specie è pacifico che il conto corrente era ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione, per cui nessuna prescrizione può essere utilmente invocata.

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai pacifica in giurisprudenza[4]. A partire dal 1999, la Corte di

[2] Cfr. Cass. 9 aprile 1984 n. 2262; conff. Trib. Bari 5.5.2005; App. Lecce 22.10.2001; Trib. Cassino 29.10.2004

[3] Cfr. Cass. 3 maggio 1999 n. 4389; Trib. Torino 30 ottobre 2003; Trib. Brescia 22 aprile 2008, Est. Cannella.

[4] Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale, si veda in motivazione Tribunale Monza, 07 aprile 2003, est. Rolfi: "*..per lungo tempo la giurisprudenza sia di legittimità sia, in parte, di merito ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c. c., sulla base della considerazione della possibilità di affermare l'esistenza di un uso in tal senso, idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dalla norma citata, in virtù della clausola di deroga in essa contenuta (Cassazione civile sez. I, 18 dicembre 1998, n. 12675; Cassazione civile sez. I, 1 settembre 1995, n. 9227; Cassazione civile sez. III, 20 giugno 1992, n. 7571; Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 1989 n. 2644; Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 1987 n. 4930; Cassazione civile, sez. II, 16 maggio 1984 n. 2986; Cassazione civile, sez. III, 15 dicembre 1981 n. 6631; Tribunale Cagliari, 18 agosto 1998; Tribunale Perugia, 9 dicembre 1998; Tribunale Piacenza, 25 novembre 1997; Tribunale Roma, 27 novembre 1995; Tribunale Milano 27 febbraio 1992; Tribunale Milano 11 gennaio 1990; Tribunale Milano 15 giugno 1989; Tribunale Milano 13 ottobre 1988; Corte appello Cagliari 8 maggio 1986; Tribunale Milano 16 maggio 1986; Tribunale Milano 4 marzo 1982; Tribunale Catania 31 ottobre 1980);*
a tale orientamento si sono inizialmente opposte solo alcune pronunce di merito, la quali hanno anche valorizzato l'argomentazione basata sul pericolo di un superamento del tasso soglia usurario, una volta che tale ultima novità normativa era stata introdotta dal legislatore (Tribunale Monza, 23 febbraio 1999; Tribunale Busto Arsizio, 15 giugno 1998; Tribunale Vercelli, 21 luglio 1994);
nel 1999 la Suprema Corte, con una tripletta di sentenze, ha effettuato quello che è stato indicato da alcuni come un revirement " storico ", affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale (e la sottolineatura non è inopportuna, per le ragioni che si vedranno in seguito), sostanzialmente sulla base della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c. c. (Cassazione civile sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507; Cassazione civile sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374; Cassazione civile sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096);
il nuovo corso della Cassazione non sembra avere pienamente convinto non solo la dottrina, ma anche parte della giurisprudenza di merito, che in epoca successiva si è pronunciata per la validità della clausola (cfr. solo per citare le pronunce pubblicate Trib. Monza 2 ottobre 2000; Trib. Bari 28 febbraio 2001; Tribunale Firenze, 18 gennaio 2001; Tribunale Roma, 14 aprile 1999; Tribunale Roma, 26 maggio 1999).
E' quasi superfluo puntualizzare che il contrasto interpretativo in atto (e che, come si può notare, ha direttamente coinvolto anche questo Tribunale, cui sono ascrivibili pronunce discordanti) è stato risolto per il futuro dalla modifica dell'art. 120 T. U. L. B. apportata con l'art. 25 d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 e dalla successiva adozione della delibera C. I. C. R. 9 febbraio 2000, cui le norme citate appunto rinviavano per la determinazione delle modalità e dei criteri di produzione di interessi sugli interessi.
Più opportuno è rammentare che la " norma transitoria ", contenuta nello stesso art. 25 d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342, tramite la quale veniva operato il " salvataggio " delle clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è stata travolta dalla Corte costituzionale con la pronuncia 17 ottobre 2000, ord. n. 425. Va peraltro ribadito che - come sottolineato unanimemente dai commentatori all'indomani della pubblicazione del provvedimento della Consulta - la declaratoria di illegittimità si è fondata unicamente sulla

cassazione, rimeditando il vecchio orientamento[5], ha stabilito che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, corrisponde ad un uso negoziale, imposto al correntista, e non normativo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1283[6] c.c. (nella parte in cui esonera dal rispetto dei limiti rigorosi ivi sanciti per l'anatocismo le situazioni sorrette da usi contrari). L'uso, quindi, può eventualmente rilevare ex art. 1340 c.c., ma mai derogare a norme imperative quale quella di cui all'art. 1283 c.c.[7]. Anche la giurisprudenza di merito prevalente ha seguito tale orientamento[8].

Approfittando della delega per il riordino del T.U. Bancario (D. Lgs. n. 385/93), il Governo ha emanato una norma "salvagente" (l'art. 25 D. Lgs. n. 342/99), che ha inserito all'art. 120 T.U.B. il comma 2° (che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi) e il comma 3° (che faceva salve le vecchie clausole anatocistiche)[9]. Tale ultima disposizione, però, è caduta sotto la scure della Corte Costituzionale[10], che ne ha dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 425/2000, per eccesso di delega.

Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000[11], secondo quanto concretamente pattuito dalle parti

---

violazione dell'art. 76 Cost., e quindi per l'eccesso di delega. La Corte, infatti, in nessun modo è scesa nell'esame della questione della validità della nuova normativa - nella parte in cui essa disciplina i nuovi contratti - né ha fornito alcun segnale ermeneutico circa la risoluzione della questione di merito".

[5] Cfr. per tutte Cass. 18 dicembre 1998, n. 12675: *"Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga al generale principio di cui all'art. 1283 c.c. che, in mancanza di usi contrari, consente che gli interessi scaduti producano interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi"*

[6] Per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in conto corrente si veda la sentenza Cass. Ss.Uu. n. 21095/04, nonchè Cass. 6558/1997, App. Lecce n. 598/2001 e Tribunale Pescara, 7 giugno 2005.

[7] Cass. 11 novembre 1999, n. 12507, in Giust. civ. Mass. 1999, 2222; Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in Banca borsa tit. cred. 1999, II, 649; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in Corriere giuridico 1999, 561; Cass. , sez. III, 06 agosto 2002, n. 11772, in Giust. civ. Mass. 2002, 1480; Cass., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442, in Giust. civ. 2002, I,2109; Cass., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, in Riv. dir. comm. 2002, II, 233; Cassazione civile , sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4095, in Giust. civ. Mass. 2005, 4.

[8] Si vedano, ad esempio, Trib. Milano 3.1.2004; Trib. Padova 25.11.2005; Trib. Torino 30.10.2003.

[9] Così Trib. Patti, 10 giugno 2006, est. Saija.

[10] *"Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti. Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega (v., ex plurimis, sentenze nn. 276, 163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999). Ebbene, da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega"* (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in Foro it. 2000, I, 3046).

[11] Quanto alla delibera CICR, essa non è volta a sanare la nullità che ha colpito la pattuizione anatocistica preesistente, ma è rivolta a disciplinare i nuovi rapporti e i vecchi (questi ultimi a condizione che vi sia una adesione esplicita del cliente, formalmente valida, attraverso specifica sottoscrizione); cfr. Trib. Orvieto, n. 166 del 30/7/05, est. Baglioni; Trib. Pescara, n. 722 del 30/3/06, est. Falco; Trib. Torino n. 5480 del 4/7/05, est. Rapelli; Trib. Teramo n. 1071 dell'11/12/06, est. Marcheggiani.

(sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi[12]. Non è chiaro, peraltro, se i vecchi contratti in essere possano essere adeguati con atto unilaterale della banca (come sembra suggerire la lettera della delibera), ovvero se sia necessario l'accordo espresso del correntista; di ciò, comunque, si dirà più avanti.

Non vale ad escludere il diritto alla restituzione ed a cristallizzare il trasferimento patrimoniale privo di causa, così come vorrebbe parte convenuta, l'assunto di aver adempiuto ad una obbligazione naturale o di aver tacitamente approvato gli estratti conto periodici. Quanto al primo punto, manca senza dubbio la spontaneità del pagamento, dato che l'adempimento delle clausole di anatocismo è sempre stato condizionato dalla presenza di un'obbligazione contrattualmente assunta[13]. Inoltre, la spontaneità del pagamento è esclusa dalle stesse modalità contabili di corresponsione degli interessi anatocistici; il pagamento, infatti, si effettua mediante annotazione dell'addebito degli interessi capitalizzati sul conto corrente ad iniziativa esclusiva della banca e senza autorizzazione del cliente. E' di tutta evidenza, poi, l'assenza della causa propria dell'obbligazione naturale, e cioè l'adempimento di un dovere morale o sociale[14].

Quanto al secondo rilievo, è sufficiente rilevare che la mancata contestazione degli estratti conto comporta la sola approvazione delle operazioni materiali, ma non pregiudica le contestazioni sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui tali operazioni derivano[15].

In conclusione, la clausola con la quale è stata imposta al correntista la capitalizzazione trimestrale delle poste passive è nulla per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Acclarata la nullità di tale clausola, ne consegue che le somme corrisposte a tale titolo dall'attrice sono prive di causa e quindi costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

PERIODICITA' DI CAPITALIZZAZIONE

Non c'è uniformità di vedute, in giurisprudenza, sugli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale; è

[12] L'anatocismo può operare solo a partire dal 1.7.2000.

[13] cfr. App. Lecce 22.10.2001; Trib. Torino 30.10.2003; Trib. Milano 3.1.2004; Trib. Monza, 7 aprile 2006, Trib. Monza 12 dicembre 2005, n. 3393, secondo il quale: *"Non può essere considerato adempimento ad una obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali qualora la misura degli stessi derivi da una imposizione dalla parte contrattualmente forte tramite condizioni generali di contratto che il correntista, nella normalità dei casi, accetta senza alcuna possibilità di contrattazione."*

[14] Tribunale Monza, 12 dicembre 2005.

[15] Cfr. Cass. 26.7.2001 n. 10186; conf. Corte d'Appello Lecce 22.10.2001. Si veda inoltre Cass. 2 ottobre 2003, n. 14684, secondo cui: *"..la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso"*.

necessario, dunque, stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.

Secondo un'opinione più severa "*In conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità*[16]", mentre altra parte della giurisprudenza di merito ritiene che "*Il vuoto normativo conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve essere affrontata facendo richiamo al parametro dell'equità di cui all'art. 1374 cod. civ. intesa come esigenza di bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti e tale parametro porta alla soluzione di una clausola di capitalizzazione con cadenza annuale, in modo da assicurare lo stesso termine previsto a favore dei correntisti in caso di interessi a loro debito*[17]".

A sostegno della cadenza semestrale della capitalizzazione si invoca un passaggio della motivazione di una sentenza della Cassazione ove, tuttavia, la Suprema corte si limita – al fine di escludere l'esistenza di un uso normativo nella capitalizzazione trimestrale degli interessi - a citare un orientamento formatosi in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo codice civile[18]. Nessun argomento, inoltre, si ricava dall'art. 1283 c.c., nella parte in cui tale norma consente gli interessi anatocistici «sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», trattandosi di una disposizione "di sbarramento" e non di una condizione sufficiente, da sola, a legittimare la capitalizzazione semestrale degli interessi.

A sostegno della capitalizzazione annuale, parte della giurisprudenza di merito[19] sostiene che tale cadenza di capitalizzazione sarebbe più conforme alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. («il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno»), che sarebbe

[16] Cfr. Trib. Roma, 12 gennaio 2007 e Trib. Patti 10 giugno 2006, n. 155, est. Salja; v. anche App. Brescia 23 maggio 2007, secondo cui "*La nullità della clausola anatocistica che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi comporta l'impossibilità di riconoscere interessi anatocistici, seppure con cadenze temporali diverse da quelle trimestrali*". Questo orientamento è seguito da App. Torino del 21 gennaio 2002, n. 64, inedita (pronunciata in sede di rinvio nella controversia in cui era stata resa Cass. 3096/99), Trib. Pescara 18 novembre 2005, Trib. Pescara 6 maggio 2005, Foro It., 2005, I, 2177; Trib. Patti 23 giugno 2003, Foro It., Rep. 2004, voce Contratti bancari, n. 53; Trib. Brindisi 13 maggio 2002, Foro It., 2002, I, 1887.

[17] Trib. Monza 12 dicembre 2005, n. 3393; Trib. Benevento 13 febbraio 2007, est. Ricci.

[18] Cassazione civile, sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374: "*Anzi, la dottrina formatasi nel vigore della disciplina anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice, anche sulla base della giurisprudenza dell'epoca, affermava che gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del c.c. del 1865, erano nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti. Inoltre, anche tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente. Non v'è alcun elemento, quindi, che autorizzi a ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo che autorizzava la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito. 2. 6. È, comunque, decisivo un ulteriore rilievo, puntualmente messo in evidenza da una parte della dottrina.*"

[19] V., tra le altre, Trib. Roma 8 ottobre 2004.

applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del Cicr emanata il 9 febbraio 2000 sulla base del d.lgs. 342/99[20].
Propende, invece, questo tribunale, per l'inapplicabilità dell'art. 1831 cod. civ. al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di *ratio* tra il conto corrente bancario - che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c. - e il conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., che presuppone l'inesigibilità delle partite creditorie sino alla chiusura del conto.
Esaminando le differenze strutturali sotto il profilo di validità temporale del contratto, si vede che il conto corrente ordinario è un contratto con durata limitata alla periodicità stabilita convenzionalmente fra le parti; scaduto il termine, il contratto ha esaurito la sua normale operatività e si conclude con la richiesta di pagamento da parte di colui che alla chiusura del conto risulta avere una posizione a credito. Solo eccezionalmente, qualora non venga esatto il credito, il contratto viene rinnovato tacitamente e il saldo precedente costituisce la prima rimessa del nuovo rapporto.
Il conto corrente bancario, invece, è un contratto di durata, in cui il rapporto non si rinnova ad ogni chiusura di conto; la chiusura, cioè, non è prodromica al saldo ed alla conclusione del contratto, ma è una mera operazione contabile che non è richiesta dal tipo negoziale (tanto da non essere prevista nelle norme che regolano i conti correnti bancari). Poiché il contratto prosegue naturalmente dopo la chiusura periodica (che, lo si ripete, non è necessaria ed ha una funzione meramente contabile/riepilogativa), il considerare la risultanza (non si può, tecnicamente, parlare di saldo) della chiusura come rimessa del periodo successivo è una mera finzione e comporta indubitabilmente la violazione del divieto di anatocismo, in quanto si fanno produrre interessi agli interessi maturati fino a quel momento.
Non è, dunque, nella disciplina del conto corrente ordinario che si possono trovare argomenti a favore dell'anatocismo bancario, sia per le non marginali differenze tra i due contratti[21], sia perché non è certo che la

[20] Che, come è noto, era finalizzato a «tamponare» gli effetti del nuovo orientamento della Suprema corte, utilizzando la delega contenuta nell'art. 1, 5° comma, della legge comunitaria 128/98 (avente ad oggetto l'emanazione entro il termine di un anno di disposizioni integrative e correttive del t.u. bancario).

[21] Come ha osservato attenta dottrina, anche se il conto corrente di corrispondenza trova la sua radice storica nel conto corrente ordinario, ormai il suo divorzio da questo contratto si è ampiamente consumato. In giurisprudenza, v. Cass. 3637/68: "*La giurisprudenza ha definito il conto corrente bancario come quel "contratto per effetto del quale la banca, nel presupposto dell'esistenza presso di sé di una disponibilità a favore del cliente, si obbliga a prestare un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su suo ordine diretto ed indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti e alle riscossioni. In tale contratto, ben diverso da quello di conto corrente (ordinario), la creazione di disponibilità può essere l'effetto di un deposito bancario, di un'apertura di credito, di un'anticipazione bancaria o di altro contratto bancario. I due contratti (quello di conto corrente e quello diretto alla creazione della disponibilità) sono strutturalmente autonomi, benché funzionalmente collegati. Il conto*

fattispecie regolata dal secondo comma dell'art. 1823 integri un caso di anatocismo.

Sotto il primo profilo – lo si ribadisce - è da escludersi l'applicazione analogica delle norme in tema di conto corrente ordinario al conto corrente bancario; sono di ostacolo ad un tale processo ermeneutico non solo le differenze strutturali tra i due istituti[22], ma anche l'esistenza di un esplicito richiamo contenuto nell'art. 1857, che rende più ardua l'opzione interpretativa analogica al di fuori della previsione legislativa[23].

Quanto all'art. 1823, comma due, anche la dottrina ha evidenziato che nel conto corrente ordinario si verifica una sorta di anatocismo improprio, strettamente legato alla struttura del conto stesso, dato che alla scadenza convenuta il saldo del conto, costituito dalla somma algebrica delle rispettive rimesse e degli interessi in dare ed avere, a norma dell'art. 1835 c.c., costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, che deve essere pagato (e, se non pagato, produce interessi moratori a norma dell'art. 1224 c.c.), ma che può anche divenire nella sua interezza (e, quindi, con una eventuale quota di interessi capitalizzata) la prima posta di un conto successivo. Qui non si ha, dunque, anatocismo (cioè, in parole semplici, interessi che producono interessi), bensì una somma (il saldo di chiusura del conto, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento) che produce interessi moratori o compensativi e che solo eventualmente può contenere una quota di interessi.

È, dunque, impossibile trasferire questa disciplina al conto corrente di corrispondenza, dove non esiste l'accordo di inesigibilità dei rispettivi crediti, ma, anzi, esiste la regola opposta della continua disponibilità del saldo da parte del cliente (art. 1852 c.c.); regola, come osserva attenta dottrina, essenziale affinchè il conto assolva alla sua funzione tipica di cassa del cliente e base della creazione di moneta bancaria.

In relazione alla pretesa legittimità di una capitalizzazione annuale[24], si replica normalmente che la nullità della clausola di capitalizzazione

corrente di corrispondenza ha natura di contratto misto, alla cui costituzione concorrono, insieme coi principi del mandato, che hanno una posizione preminente nella sua struttura e disciplina, anche elementi di altri negozi".

[22] Del resto, la giurisprudenza consolidata avvicina piuttosto il conto corrente bancario al mandato che al conto corrente ordinario.

[23] Non è possibile l'assimilazione del conto corrente bancario al conto corrente ordinario in quanto l'art. 1857 c.c., nel richiamare le norme applicabili al conto corrente bancario, non menziona gli artt. 1823, 1825 c.c. e soprattutto l'art. 1831 c.c. che presuppone l'inesigibilità del saldo prima della chiusura, mentre l'art. 1852 c.c., con riferimento al conto corrente bancario, prevede la disponibilità del saldo in qualsiasi momento.
La Cassazione ha avuto più volte modo di precisare: "La disposizione dettata dall'art. 1831 c.c. con riguardo al conto corrente ordinario (e secondo cui la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatto alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto, sì che è ammissibile una pattuizione anatocistica degli interessi in deroga al principio generale di cui all'art. 1283 c.c., della posteriorità di questa pattuizione rispetto al tempo di maturazione degli interessi e senza vincolo alcuno di frequenza della capitalizzazione) non trova applicazione con riguardo al conto corrente bancario". E ancora: "In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c. che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1867 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente." (Cass. civ. Sez. I, n.6187/05).

[24] Ma non solo di legittimità si dovrebbe parlare, bensì anche di sostituzione automatica di clausole nulle.

trimestrale degli interessi deriva non già dal tipo di cadenza temporale della capitalizzazione, ma dalla mancanza delle condizioni imperative di cui all'art. 1283[25]. L'art. 1284 cod. civ. che (come risulta dalla rubrica) riguarda invece il saggio degli interessi, cioè l'entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non deroga in alcun modo alla norma di cui all'art. 1283 c.c., che è l'unica che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi (anatocistici) e della quale indubbia è la natura imperativa (contrariamente all'art. 1284 c.c., la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità con la pattuizione di interessi convenzionali[26]).

Neppure è condivisibile il diverso argomento secondo cui la capitalizzazione annuale degli interessi sarebbe prevista dalla delibera del Cicr emanata in attuazione dell'art. 25, 2° comma, d.leg. 342/99. Tale delibera, infatti, lungi dallo stabilire una generalizzata capitalizzazione annuale, si limita a prevedere che «*Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione*». In secondo luogo, soprattutto, l'art. 7, 1° comma, della predetta delibera prevede per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della medesima delibera (il 22 aprile 2000) la necessità di adeguamento «*alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000*» previa informazione scritta o approvazione della clientela (v. art. 7, 2° e 3° comma), con l'implicita conseguenza che, in caso di avvenuto adeguamento (che, come si dirà, la banca è tenuta a provare in giudizio), le clausole di capitalizzazione degli interessi diverranno valide limitatamente agli effetti prodotti successivamente, mentre per il passato resteranno soggette esclusivamente alle condizioni previste dalla norma imperativa dell'art. 1283 c.c.[27]

---

[25] Cfr. Trib. Patti, 10 giugno 2006, est. Salja: "*Altra autorevole dottrina - seguita da una parte della giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Milano - propugna invece la capitalizzazione annuale sui conti debitori, ravvisandone il supporto normativo nel riferimento all'anno operato dall'art. 1284 c.c. per la scadenza dell'obbligazione di interessi. Si osserva, infatti, che, in mancanza di capitalizzazione annuale, verrebbe meno la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione di interessi. Tale impostazione, tuttavia, non può condividersi; pare al giudicante come altro sia la periodicità temporale fissata dalla legge per il computo degli interessi, altro sia, invece, la previsione del termine perché questi siano portati a capitale. La tesi, poi, sfugge ad un semplicissimo rilievo: resterebbe infatti da comprendere per quale motivo la soluzione prospettata, in assenza di apposita domanda giudiziale o convenzione, ex art. 1283 c.c., non potrebbe applicarsi (il che è pacifico) ad un credito di valuta ordinario non pagato alla scadenza, e ciò pur essendo identica la natura dei due crediti considerati. Non senza dire che è proprio il dettato dell'art. 1283 c.c. a prevedere le ristrette modalità attraverso cui giungere alla "sanzione" da inadempimento dell'obbligazione da interessi*",

[26] Cfr. Trib. Roma 12 gennaio 2007, che così continua: "*A dimostrazione che il debito per interessi non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi la produzione dei frutti civili costituiti dagli interessi del capitale (art. 820, 3° comma, c.c.), sotto forma di interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) o moratori (art. 1224 c.c.), si osserva che l'obbligazione pecuniaria che originariamente abbia ad oggetto il pagamento di interessi rimane tale sempre (persino dopo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del capitale: v. Cass., sez. un., 9653/01, Id., Rep. 2001, voce Opere pubbliche, n. 739), con la conseguenza ineluttabile che ulteriori interessi (anatocistici) potranno decorrere (sugli interessi originari) sempre alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 1283 c.c. Ciò rende irrilevante anche la circostanza che la capitalizzazione annuale sarebbe comunemente prevista per gli interessi riconosciuti dalle banche in favore dei clienti*".

[27] Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 425 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° comma, d.leg. 342/99, che sanciva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera Cicr, quelle clausole, quanto meno per gli effetti già prodotti, restano disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore, in virtù della quale esse sono nulle.

In conclusione, deve ritenersi che alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto non consegua alcuna capitalizzazione[28]; ciò, anche perché non è rinvenibile nel sistema alcun parametro normativo atto a conferire al credito bancario derivante dal conto corrente di corrispondenza natura diversa rispetto a qualsiasi altro credito di valuta[29]. Deve ribadirsi, in particolare, che il ricorso all'applicazione analogica di altre disposizioni, previste in materia di chiusura di conto[30] o di saggio di interessi, non è invocabile nel caso di specie[31]. Lungi dal trovarci in un'ipotesi di vuoto normativo – che giustifica l'applicazione analogica - l'anatocismo risulta disciplinato dall'art. 1283 cod. civ.[32]; tale norma consente la capitalizzazione degli interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi). Dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale, non esiste più tra le parti alcun accordo in relazione all'anatocismo[33], né risulta validamente stipulato un nuovo accordo ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000[34].

LA DELIBERA DEL CICR DEL 9 FEBBRAIO 2000

A proposito della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio è utile spendere ancora qualche parola; dispone l'art. 7 della delibera in questione che "*1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti*

[28] Trib. Roma 12 gennaio 2007.
[29] Trib. Patti, 10 giugno 2006, est. Saija.
[30] Cfr. Trib. Torino, 30 ottobre 2003.
[31] "*Al riguardo, è stato sostenuto in dottrina che l'art. 1851 c.c., pur non direttamente applicabile al conto corrente di corrispondenza, costituirebbe espressione di un principio generale laddove prevede che la chiusura del conto, in mancanza di scadenza pattizia o consuetudinaria, andrebbe effettuata al termine di ogni semestre; in sostanza, si sostiene, il riferimento al semestre disposto dalla norma citata potrebbe essere recuperato in via analogica ai fini che occupano. Ora, non pare al giudicante come la soluzione prospettata possa ritenersi convincente, noto essendo che il presupposto del ricorso al procedimento analogico è l'esistenza di una lacuna normativa; nella specie, non è ravvisabile alcun vuoto normativo, se è vero che il meccanismo attraverso cui gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi è interamente regolato proprio dall'art. 1283 c.c., norma che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, come s'è detto, trova piena applicazione anche nei rapporti bancari regolati in conto corrente*" (Trib. Patti, 10 giugno 2006, est. Saija).
[32] Cfr. Trib. Patti, 10.06.2006, est. Saija.
[33] Cfr. Trib. Pescara, 04 aprile 2005: "*Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione "ex lege" degli interessi ad una diversa periodicità, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.*"
[34] "*Nell'ipotesi in cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente fosse prevista in un contratto di conto corrente bancario, stipulato anteriormente al 22 aprile 2000 e ancora aperto in epoca successiva all'1 luglio 2000, non è possibile computare gli interessi anatocistici a partire da quest'ultima data, ove la banca non abbia fornito alcuna prova di aver ottemperato agli obblighi concernenti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta, né di aver informato per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità, dovendosi in ogni caso disapplicare le disposizioni transitorie dettate dalla delibera con cui il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*" (Trib. Torino, 05 ottobre 2007, in Foro it. 2008, 2 646).

stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". Dunque - ammessa e non concessa la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR[35] - le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente. Se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "*..opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000*").

Ora, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente[36]. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva[37]). Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti

[35] Contro la validità della delibera nella parte in cui consente l'adeguamento delle vecchie clausole, senza l'espresso accordo del correntista, si veda Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in Foro It., 2008, 2, I, 646 ss.

[36] L'adeguamento previsto dalla norma, infatti, era naturale conseguenza della sanatoria prevista dall'art. 25, comma terzo, del decreto legislativo 342/99. Eliminata questa norma (dalla pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000), anche la possibilità di adeguamento (che presupponeva l'esistenza e la validità della pattuizione da "adeguare") ne risulta travolta.

[37] Cosa che, in effetti, si verificò.

dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente[38], cosa che nel caso in esame non avvenne.

Peraltro, anche a voler considerare in ipotesi non peggiorative le clausole, si deve rilevare che, mentre la Banca ha dato prova della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni in data 26 giugno 2000 (v. doc. 36), non ha invece provato di aver "*,fornito opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000..*", come richiesto dal comma due dell'art. 7 della delibera CICR. Non è sufficiente, infatti, a tal proposito, la concreta applicazione delle nuove condizioni, essendo invece necessaria un'espressa e specifica comunicazione al correntista dell'avvenuto adeguamento.

Ma, a ben vedere, la validità delle nuove clausole di anatocismo deve essere esclusa per un problema a monte, concernente la fonte normativa del potere di adeguamento. Una recente giurisprudenza di merito[39] ha ritenuto non legittima la disposizione contenuta nell'art. 7 della delibera, laddove consente l'adeguamento delle clausole non conformi, in quanto la stessa trovava la sua legittimità nel comma terzo dell'art. 25, comma terzo, del d. lgs. 342/99, che però fu dichiarato incostituzionale dalla Consulta[40]. Il tribunale di Torino ha ritenuto, conseguentemente, di disapplicare la delibera e non di investire la Corte costituzionale della questione; la procedura è corretta, in quanto gli atti di normazione secondaria non sono sottoposti al sindacato di legittimità da parte della Consulta, ma devono essere disapplicati, ove contrari alla Costituzione, direttamente dall'autorità giurisdizionale del giudizio principale.

Il tribunale di Mondovì osserva quanto segue: l'art. 25 del d.lgs. 342/99 conteneva tre commi: il primo modificava la rubrica dell'art. 120 del T.U. bancario; il secondo introduceva un nuovo comma due al suddetto articolo, che demandava al CICR di stabilire – con norma sostanziale - modalità e criteri per la produzione di interessi[41]; il terzo comma conteneva una norma transitoria volta a riconoscere validità alle vecchie clausole anatocistiche ed a disciplinare le modalità attraverso le quali si poteva "confermare" tale validità anche per il futuro. Demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo 342/99 assumeva la natura di norma sub-delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che, altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significa anche che la delibera CICR può derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo

[38] Ai sensi del comma terzo dell'art. 7 della delibera CICR.
[39] Trib. Torino, 5/10/07, in Foro It., 2008, 2, I, 646 ss.
[40] Corte costituzionale, 17 ottobre 2000, n. 425.
[41] "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*".

nei limiti in cui sia emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, se vogliamo, la doppia delega: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U. bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento.

Mentre la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo (comma due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento previsto nella norma dichiarata incostituzionale.

Il tribunale di Torino ha ritenuto che l'art. 7 della delibera CICR sia incostituzionale – per eccesso di delega, ex art. 76 Cost. – operando un raffronto tra la norma sub-delegante (art. 25 d. lgs 342/1999) e quella sub-delegata (delibera CICR); conseguentemente, ha disapplicato la delibera CICR nella parte in cui consente l'adeguamento unilaterale delle vecchie clausole sull'anatocismo. Sebbene il risultato (disapplicazione della delibera) sia condivisibile, non è detto, però, che il percorso interpretativo seguito dal tribunale di Torino sia il più corretto. Innanzitutto, si deve rilevare che la dottrina costituzionale nutre seri dubbi sulla legittimità dei cosiddetti regolamenti delegati, che si hanno quando una legge autorizza il regolamento a derogare ad alcune sue norme o a norme di altre leggi. Qui, tra l'altro, la questione è resa ancora più complessa dal fatto che non è la legge in prima battuta ad autorizzare il regolamento, ma è il decreto legislativo (norma delegata) a subdelegare il CICR ad emanare disposizioni in potenziale conflitto con le norme del codice civile (art. 1283).

Ma, a ben vedere, il vero problema è la sopravvenuta mancanza – a seguito della pronuncia di incostituzionalità – della norma (sub-)delegante. L'art 7 della delibera CICR, nella parte in cui disciplina l'adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche, è divenuta "orfana" della norma sub-delegante, ossia dell'art. 25, comma terzo, del decreto legislativo 342/99; si deve, allora, stabilire se la delibera del CICR sia incostituzionale per eccesso di delega ex art. 76 Cost., ovvero se sia semplicemente una norma regolamentare priva della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa. Sé è vero che la delibera afferma nelle sue premesse di essere adottata proprio in funzione di esecuzione della delega contenuta nel

d.lgs. 342/99 e dunque si presenta come atto normativo delegato[42], è, però, dubbio che l'art. 76 Cost. possa essere invocato nel caso di specie, dato che esso si riferisce all'esercizio della funzione legislativa, cioè all'emanazione delle leggi[43], e non alla produzione dei regolamenti, che sono atti tipici della funzione esecutiva. L'art. 76 Cost., cioè, sembra produrre l'illegittimità costituzionale di quegli atti governativi, aventi valore di legge (decreti legislativi), che si pongono in contrasto o che fuoriescono dalla delega attribuita dal Parlamento; non disciplina, invece, il diverso caso del regolamento che, pur attuativo, in via indiretta, di una legge delega, si ponga in contrasto con questa o con il decreto delegato (o vada oltre le loro previsioni). La ragione di questo diverso trattamento tra il decreto legislativo (che ha natura di fonte primaria) e il regolamento (che è fonte subordinata alla legge) risiede nel fatto che nel primo caso il Governo esercita eccezionalmente una funzione riservata ad altro potere dello Stato (con la quale può derogare ad altre leggi), mentre nel secondo caso il potere esecutivo esercita una funzione propria, quella regolamentare, che non ha la forza di derogare alle norme di fonte primaria.

In conclusione, dunque, è forse più corretto ritenere che la delibera CICR sia una fonte secondaria che non può derogare alla legge[44] e pertanto, in caso di contrasto con essa, cede il passo e deve essere disapplicata[45].

Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purchè siano rese conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non è invece possibile una modifica unilaterale.

Va ulteriormente notato, poi, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle[46], bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni[47]; modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.

IMPUTAZIONE DELLE RIMESSE. INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1194 COD. CIV.

Altro problema da affrontare attiene all'imputazione delle rimesse, in quanto l'applicabilità dell'art. 1194 potrebbe ridurre di molto e in molti casi anche eliminare il problema dell'anatocismo.

---

[42] "... *Visto l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 342/1999, che attribuisce al C.I.C.R. la potestà di stabilire le modalità e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera; ...*".

[43] Art. 76 Cost. "*L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*".

[44] L'incostituzionalità di un regolamento può aversi, in linea di massima, solo quando esso si pone in contrasto diretto con un principio costituzionale.

[45] Cfr. Cass., sez. lav., 13 gennaio 2001, n. 421, in Giust. civ. Mass. 2001, 80.

[46] L'adeguamento era, infatti, previsto come conseguenza della sanatoria introdotta dall'art. 25, comma terzo, d.lgs. 342/99, poi dichiarato incostituzionale.

[47] Relative alla produzione di interessi sugli interessi, e quindi sempre sfavorevoli per il correntista a debito.

Nonostante la presenza di precedenti giurisprudenziali di merito, ritiene il tribunale di Mondovì di uniformarsi all'indirizzo contrario all'applicabilità dell'art. 1194, per i motivi che seguono.

Innanzitutto, va detto che procedere all'imputazione delle rimesse ex art. 1194 cod. civ. significa inficiare in radice l'operatività dell'art. 1283 c.c., giacché tale procedura si risolve nel sostenere che, per estinguere gli interessi passivi, che maturano giorno per giorno, verrebbero utilizzate le poste attive del conto corrente (o le aperture di credito concesse dalla banca al cliente). Se così fosse, però, nella maggior parte dei casi il debito di interessi verrebbe immediatamente estinto, il che contraddice la giurisprudenza più recente della Cassazione e in particolare delle Sezioni Unite, che hanno individuato nel contenuto delle clausole contrattuali in esame proprio la fattispecie degli interessi anatocistici, conteggiati in violazione della norma di cui all'art. 1283 cod. civ.[48]

Ma vi è di più, perché le rimesse sul conto non si possono considerare pagamenti[49], trattandosi semplicemente di annotazioni (cioè di registrazioni contabili)[50]; la rimessa non ha la funzione di estinguere l'obbligazione debitoria, ma nell'ambito del rapporto di conto corrente di corrispondenza ha l'effetto del tutto diverso di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può, ex art. 1852 c.c., disporre in qualsiasi momento[51].

Del resto, non può omettersi di rilevare che la formulazione dell'art. 1194 (*"Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore"*) la rende inapplicabile al caso di specie; il meccanismo previsto dall'art. 1194, infatti, presuppone l'imputazione da parte del debitore in contrasto con la volontà del creditore. Il correntista, cioè, non potrebbe dichiarare che le sue rimesse vanno imputate al capitale, senza il consenso della banca. Ma qui il caso è esattamente opposto: è la

---

[48] Cfr. Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in Foro It., 2008, 2, I, 646 ss.

[49] Cfr. Trib. Lecce, 3 novembre 2005, n. 46: *"L'art. 1194 c.c. richiede che sia effettuato il pagamento di un debito esigibile da parte del creditore: ciò porta necessariamente ad escludere quei versamenti o accrediti, che non siano qualificabili come pagamenti, che intervengono in un c/c di corrispondenza, con apertura di credito. Il versamento o accredito, che interviene entro il limite di fido, costituisce un mero ripristino della provvista nell'ambito del rapporto giuridico istaurato dalle parti con l'apertura di credito; il versamento o accredito, che interviene oltre il limite di fido, assume effettivamente una natura di pagamento ma, per l'applicazione del criterio legale di imputazione dell'art. 1194 c.c., si rende necessaria un'espressione della volontà delle parti, desumibile anche per presunzione: ma la banca contabilizza gli accrediti senza alcuna distinzione, modificando l'entità dei numeri creditori e debitori sui quali calcolare gli interessi"*.

[50] Cfr. Trib. Mondovì, 11.11.2008, ordinanza, rio. Rolfi: *"...non è applicabile al c/c bancario l'art. 1194 c.c. in quanto il versamento o accredito, che interviene entro il limite di fido, costituisce un mero ripristino della provvista nell'ambito del rapporto giuridico istaurato dalle parti con l'apertura di credito"*.

[51] In argomento v. ancora Trib. Lecce 3 novembre 2005, n. 46: *"Parimenti non può essere condiviso il richiamo operato dalla banca convenuta all'art. 1194 c.c., in quanto nel caso specifico del conto corrente non esiste in senso proprio e tecnico il pagamento degli interessi o del capitale e, per di più, non è il debitore (cioè il correntista) che imputa il "pagamento", poiché il correntista si limita a versare somme (ovvero a consegnare somme alla banca) per la registrazione sul conto corrente. L'art. 1194 c.c. non può poi, altresì essere invocato poiché per imputare a pagamento una determinata somma occorre che il credito sia liquido ed esigibile e, quindi, occorre che il creditore abbia la disponibilità del credito. Tali elementi (liquidità e disponibilità) non esistono (per la banca) nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, ancor più se affidato. La banca ha la disponibilità del suo credito e, dunque, ha la liquidità ed esigibilità solo quando revoca la linea di credito e chiede il rientro. Prima di allora la banca non può pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate e concesse dalla banca"*.

banca che provvede all'imputazione della rimessa in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto.

INTERESSI DEBITORI

Sostengono gli opponenti che la clausola (art. 15) del contratto di conto corrente, che dovrebbe individuare la misura degli interessi ultralegali, sia nulla per per indeterminabilità dell'oggetto ex art 1346 c.c. e giusta il disposto dell'art. 1284 III comma c.c., secondo il quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Non si ignora l'orientamento più datato della Cassazione, la quale (nonostante il mancato richiamo da parte dell'art. 1857 c.c. - per il conto corrente bancario - della norma di cui all'art. 1825 c.c., dettata per il contratto di conto corrente ordinario, che fa riferimento espresso agli usi) ha ritenuto la astratta liceità della pattuizione in materia di interessi mediante mero riferimento agli "usi su piazza", anche quando il documento contenente la pattuizione sugli interessi non contenga, invece, l'indicazione in cifre del tasso pattuito (ritenendo osservati i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto in virtù del richiamo attuato per iscritto, dalle parti, alle condizioni bancarie fissate su scala nazionale con accordi di cartello). La determinatezza era desunta, secondo la Cassazione, dal fatto che si sarebbe trattato di criteri prestabiliti sottratti all'arbitrio del creditore, poiché - anche se modulati su elementi estrinseci e futuri - si prestavano ad essere obbiettivamente individuati nel corso del rapporto, in quanto pubblicati nei bollettini delle banche e sui quotidiani.

Si deve, oggi, rilevare che negli anni sono state emanate disposizioni normative specifiche: gli artt. 4 e 5 L.154/1992, sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e quindi gli artt. 117 e 118 D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), i quali hanno sancito espressamente la nullità delle clausole dei contratti bancari di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse. A tali innovazioni legislative è seguito un nuovo approccio della giurisprudenza di legittimità, la quale - pur non escludendo la possibilità che i singoli contratti contengano una determinazione del tasso variabile *per relationem* - pretende che lo stesso contratto contenga l'indicazione di parametri certi per la conoscenza, in ogni momento del rapporto, dei dati obbiettivi in cui viene operata la variazione del tasso, tali da escludere totalmente qualsiasi intervento discrezionale della banca[52].

Dapprima, la Cassazione ha ritenuto che una clausola contenente un generico riferimento "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" potesse ritenersi univoca se coordinata all'esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello, ma non anche quando tali accordi contengano riferimenti a diverse

[52] Cass., sez. I, 19 luglio 2000, n. 9465, in Foro it. 2001, I, 155; Cass., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, in Riv. dir. comm. 2002, II, 233; Cass., sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4094, in Giust. civ. Mass. 2005, 2.

tipologie di tassi e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento[53].

Successivamente la Corte ha precisato che, "*..pur riconoscendo che il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi superiori alla misura legale (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, idonei a consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696; 23 giugno 1998, n. 6247; 19 luglio 2000, n. 9465) ha, in reiterate occasioni, puntualizzato che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile 2001, n. 5675; 11042-97, cit.; n. 9465-2000, cit.; 6 dicembre 2002, n. 17738, citata). Nè in contrario vale il richiamo agli "accordi di cartello" quale strumento idoneo a garantire l'obbiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, sottraendolo all'arbitrio delle singole aziende di credito. Così argomentando, si omette infatti di considerare che la disciplina dettata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, si applica anche alle aziende e agli istituti di credito (arg. ex art. 20 legge cit.). L'art. 2 della stessa legge vieta, sancendone la nullità, "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante", ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino "attraverso attività consistenti nel.., fissare direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita" dei rispettivi prodotti o servizi. Eventuali accordi interbancari, diretti a fissare i tassi d'interesse attivi e passivi, rientrano certamente tra le "intese" considerate dalla norma in esame. E non vi è quindi dubbio che se tali accordi - come implicitamente si assume - sono dotati di efficacia vincolante sull'intero territorio nazionale, debbono essere ritenuti nulli, in applicazione del principio sancito dal menzionato art. 2*"[54].

La Cassazione ha, poi, recentemente precisato che "*In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando*

[53] Cass. civ., sez. I, 8 maggio 1998, n. 4696

[54] Cass. 20 agosto 2003, n. 12222; conf. Cass. 20 febbraio 2002, n. 4490.

rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287)[55]."

Va rilevato, infine, che "*In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legislazione bancaria, la comunicazione delle variazioni del tasso degli estratti periodici del conto corrente da parte della banca e la loro approvazione tacita non sana la nullità dell'originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità*[56]".

Tali principi sono oggi pacifici, e comunque adottati dalla giurisprudenza dominante: è, dunque, nulla[57] la clausola "interessi uso piazza" perché per l'esistenza di diverse tipologie di interessi non consente al correntista, per la sua genericità, di stabilire la misura del tasso di interessi applicato al rapporto[58].

Con riferimento, peraltro, alle obbligazioni sorte a partire dal 9 luglio 1992, clausole come quelle di cui si discute sarebbero state da ritenere invalide anche in virtù della legge 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza bancaria, il cui art. 4 ha testualmente stabilito che le clausole di rinvio agli usi "sono nulle e si considerano non apposte" (si veda, ora, l'art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). È ben vero che, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, il giudizio circa la conformità (o meno) di un atto alla legge non può che essere riferito al momento in cui è stato posto in essere e che, conseguentemente, il sopravvenire di nuove norme imperative non può incidere sulla validità dei contratti già conclusi[59]; tuttavia, le nuove norme, pur non potendo determinare la nullità di contratti già conclusi, impediscono che essi possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti in contrasto con quanto da esse stabilito[60], in quanto il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto *ex nunc*, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore[61].

Deve, in definitiva ed in generale, riconoscersi la nullità, per contrarietà ai principi generali suesposti e agli articoli richiamati del T.U.B., delle clausole negoziali che genericamente rinviano per la determinazione degli interessi alle "condizioni su piazza" o al "cartello interbancario in vigore nella zona" o utilizzano altre formule similari.

Con riferimento specifico alla fattispecie in esame, si deve ulteriormente rilevare non solo la genericità della clausola, bensì l'assoluta mancanza di

[55] Cass. 25 febbraio 2005, n. 4095.
[56] Cass. 1 febbraio 2002, n. 1287.
[57] Detta clausola va dichiarata nulla anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme sulla trasparenza bancaria, in tal caso il tasso di interesse va applicato in misura differenziata: nella misura legale (art. 1284 c.c.) fino all'entrata in vigore della l. n. 154/92, successivamente nella misura di cui all'art. 5 lett.a) l. 154/92 e all'art. 117 del successivo t.u. n. 385/93 (cfr. Trib. Reggio Calabria, sez. II, 04 maggio 2006, n. 591).
[58] Fra le più recenti, si veda Trib. Bari, sez. I, 25 giugno 2007, n. 1651
[59] Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877.
[60] C. Cost. 27 giugno 1997, n. 204
[61] Cass. 20 agosto 2003, n. 12222; conf. Cass. 28 gennaio 1998, n. 841.

alcuna pattuizione di interessi ultralegali; analizzando l'art 15 del contratto, si evince che il campo in cui doveva essere indicata la percentuale dell'interesse è stato lasciato bianco e che il pur generico riferimento agli accordi di cartello non può che essere riferito – attraverso l'analisi sintattica – solo a commissioni, spese ed accessori[62]. Più che di nullità, dunque, dovrebbe parlarsi di inesistenza di un accordo sulla misura degli interessi; ne consegue, in ogni caso, l'applicazione dell'interesse legale ex art. 1284 cod. civ.

Va, però, applicata la nuova disciplina - e quindi il tasso previsto dall'art. 5 della legge n. 154/92 e dall'art. 117 del T.U.B. d.lgs. 385/93 - per le obbligazioni sorte successivamente, anche se il contratto é stato stipulato prima dell'entrata in vigore di dette norme[63].

L'ART. 117 DEL T.U.B.

Ai sensi dell'art. 117 TUB[64], in caso di nullità delle clausole contrattuali di determinazione dei tassi di interesse (in quanto stipulate con rinvio agli usi) si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.

Problemi interpretativi si pongono con riferimento alle operazioni attive e passive e con riferimento al periodo da assumere a base di calcolo per la determinazione del tasso minimo e massimo[65].

---

[62] Art. 15. Il tasso di interesse annuo ... nel caso che il correntista ne risulti in debito verso la cassa Rurale, il tasso di interesse sarà di lire .....% (.....) in più del tasso ufficiale di sconto, con il minimo del .....% (.....) oltre le commissioni, spese ed accessori come dal cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona ...

[63] Cfr. App. Brescia 23 maggio 2007: "*La nullità della clausola che, per la determinazione del tasso di interesse, faceva riferimento agli usi di piazza comporta che essa va sostituita di diritto ex art. 1419 c.c. con la conseguenza che, per il periodo compreso fra la stipula del contratto e l'entrata in vigore della legge 152/92, trova applicazione la norma di cui all'art. 1284 c.c. mentre, per il periodo successivo, si applica la normativa di cui alla legge 152/92*".

[64] Contratti.

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

[65] Cfr. Tribunale Firenze, 27 novembre 2006, sez. III.

Di regola le operazioni attive e passive vengono definite, nei manuali di tecnica bancaria, con riferimento alla banca. La Banca d'Italia nelle sue statistiche, come anche nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche, ricomprende fra le operazioni attive – come anche per i tassi attivi – quelle che sono effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende fra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca.
In tal senso si qualifica, in tema di pubblicità, il disposto dell'art. 2 della legge 154/92. D'altra parte anche il successivo art. 124 del T.U.B., con riferimento ai contratti di credito al consumo, prevede, nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) – tasso attivo a favore della banca - equivalente al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti. Nelle fattispecie previste dalla legge l'applicazione del tasso minimo BOT agli interessi a debito del cliente persegue chiaramente una finalità sanzionatoria[66].
Occorre, inoltre, osservare che un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 117 del T.U.B. farebbe ritenere unico il tasso da sostituire nel corso del rapporto, cioè il tasso BOT dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Ma il tasso riferito al momento della conclusione del contratto, se appare ragionevole per i contratti bancari che contengono un'unica operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi per quelli di durata, ove le operazioni si susseguono nel tempo e vi è la necessità di agganciare la misura degli interessi al costo del denaro con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate[67]. Per tali contratti, risultando il saggio di interesse soggetto a continue modifiche in funzione dei mutamenti del mercato, si ritiene che il valore minimo e massimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti (trimestrale o annuale)[68]. D'altra parte, una rigida applicazione del portato letterale dell'art. 117 del T.U.B. condurrebbe a soluzioni anacronistiche. Infatti, con la discesa dei tassi intervenuta negli anni '90, si verrebbero a praticare tassi oltremodo elevati, talvolta superiori anche ai tassi soglia disposti dalla legge 108/96: il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti il 9/7/92 (data di entrata in vigore della legge 154/92), pari a 11,88%, verrebbe a risultare maggiore, a partire dal '99, al tasso soglia stabilito dalla legge 108/96 per le aperture di credito superiori a Lit. 10 milioni.

[66] Si vedano le pronunce del Trib. di Mantova in data 16 gennaio 04 (est. Bernardi), 3 febbraio 04 (est. Pagliuca), 10 settembre 04 (est. Bettini).
[67] Cfr. App. Brescia 23 maggio 2007: "*Il tasso sostitutivo degli interessi spettante alla banca sullo scoperto di conto corrente, in relazione al periodo di vigenza della legge 152/92, va individuato nel tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto atteso che la disposizione di legge che sembra rinviare ad un saggio fisso trova spiegazione solo nel caso in cui venga effettuata un'unica operazione mentre si rivela inapplicabile ad un rapporto di durata caratterizzato da una molteplicità di operazioni e, quindi, dalla variazione dei tassi di interesse*".
[68] Cfr. Trib. Lecce, Sez. II, 29 novembre 05, Tribunale di Mantova, Sez. II. 10 settembre 04, Trib. Roma 27 gennaio 03, in Giur. Merito, 2003,898; Trib. Monza 4 febbraio 99, in Foro It. 1999,1, 1340.

Va, poi, precisato che l'adeguamento del tasso ad ogni chiusura trimestrale del conto si giustifica alla stregua della considerazione secondo cui la previsione contenuta nell'art. 5 l. 154/92 e poi nell'art. 117 t.u.b. si riferisce ad un contratto contemplante un'unica operazione e non invece a quello che dà luogo (come nell'ipotesi del conto corrente) ad un rapporto di durata, caratterizzato da molteplici operazioni poste in essere nella continua variazione dei tassi di interesse a causa delle mutevoli condizioni del mercato (tanto che la facoltà di variazione dei tassi è prevista in via generalizzata e con modalità semplificate dagli artt. 6 l. 154/92 e 117 comma 5 del TUB), dovendosi inoltre tenere conto del fatto che la finalità sanzionatoria (per la banca) che sta alla base delle predette disposizioni, verrebbe ad essere frustrata in caso di difformità per eccesso fra il tasso calcolato in relazione al rendimento dei B.O.T. emessi nell'anno antecedente alla stipula del contratto e quello in concreto applicato dall'istituto di credito durante il corso del rapporto (eventualità che si risolve in certezza ove si consideri la progressiva caduta, nel corso degli ultimi anni, dei tassi di interesse, fenomeno che ha indotto il legislatore a intervenire in materia di mutui bancari come si desume dal preambolo al d.l. 29-12-2000 n. 394): d'altro canto, la finalità perseguita dal legislatore con gli artt. 5 l. 154/92 e 117 del T.U.B. è stata proprio quella di ancorare il tasso sostitutivo degli interessi ad un altro in qualche modo legato all'andamento del mercato dei tassi. Il riferimento temporale al trimestre trova poi la propria ragione nella previsione contrattuale di tale termine (v. art. 16) per il conteggio periodico degli interessi[69].

SPESE DI CHIUSURA PERIODICA DEL CONTO

Prevede l'art. 15 del contratto di conto corrente[70] che le commissioni, spese ed accessori saranno conteggiate come da cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona.

Trattasi, come è evidente, di una pattuizione non solo non determinata, ma nemmeno determinabile con certezza, in quanto riferita a parametri tutt'altro che inequivocabili e certi; senza contare che la Cassazione ha affermato, condivisibilmente, che "*..la disciplina dettata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della concorrenza e del mercato, si applica anche alle aziende e agli istituti di credito (arg. ex art. 20 legge cit.). L'art. 2 della stessa legge vieta, sancendone la nullità, "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante", ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino "attraverso attività consistenti nel... fissare direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita" dei rispettivi prodotti o servizi. Eventuali accordi interbancari, diretti a fissare i tassi d'interesse attivi e passivi, rientrano certamente tra le "intese" considerate dalla norma in esame. E non vi*

[69] Trib. Lecce, Sez. II, 29 novembre 05.

[70] Art. 15. "(...) oltre le commissioni, spese ed accessori come dal cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona ...

è quindi dubbio che se tali accordi - come implicitamente si assume - sono dotati di efficacia vincolante sull'intero territorio nazionale, debbano essere ritenuti nulli, in applicazione del principio sancito dal menzionato art. 2"[71].

Tale principio vale anche per la determinazione di altri elementi del contratto, quali le spese di tenuta e chiusura periodica del conto. Pertanto, il rinvio, per la determinazione dell'oggetto, o deve intendersi fatto ad un elemento privo di validità (in quanto nullo), ovvero deve ritenersi così generico da non consentire la determinazione oggettiva dell'elemento contrattuale, il che ne comporta la sua invalidità ai sensi degli artt. 1325 e 1346 cod. civ. (essendo indeterminabile un elemento essenziale[72]).

Ne consegue – analogamente a quanto affermato per la misura degli interessi - che anche le somme conteggiate per spese di chiusura periodica del conto devono essere restituite dalla banca.

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

La commissione di massimo scoperto costituisce istituto che non trova, neppure nei manuali in materia bancaria, una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale; trattasi di pattuizione normalmente accessoria a contratti di apertura di credito[73].

Secondo una prima interpretazione, tale commissione costituirebbe la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del

[71] Cass. 20 agosto 2003, n. 12222; conf. Cass. 20 febbraio 2002, n. 4490.

[72] Cfr. Trib. Bari, sez. I, 27 febbraio 2007, n. 548; v. anche Trib. Brindisi, 14 maggio 2007, n. 431: "*...Senonché, poiché il contratto in esame non prevede il criterio di calcolo di dette commissioni e spese - stabilendo genericamente (art. 7) l'applicazione "degli stessi criteri stabiliti (rectius: non stabiliti, alla luce di quanto suesposto) con riferimento al computo ed all'applicazione del p tasso di interesse - esse non possono ritenersi contrattualmente dovute*".

[73] Si rileva che l'art. 2 -bis del d.l. 29/11/2008 , n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto una disciplina della commissione di massimo scoperto, non applicabile, però, retroattivamente: "1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa); in tale ipotesi la stessa dovrebbe quindi calcolarsi sull'importo del credito accordato, indipendentemente dall'importo utilizzato.

Secondo altra interpretazione, invece, la commissione di massimo scoperto costituirebbe la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione, da calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo.

Secondo una terza interpretazione, la commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi[74].

La Suprema Corte sembra aver ritenuto preferibile, nell'unica sentenza che risulta in argomento, la prima delle interpretazioni proposte: "*Ed infatti o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ed è il caso di specie - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi della ricorrente - come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto*"[75].

Gli istituti di credito non ne fanno però una simile applicazione, calcolandola solitamente sull'importo utilizzato, e non su quello messo a disposizione del cliente, né può affermarsi che in tale calcolo venga seguita una prassi uniforme, tale da attribuire un significato univoco alla clausola; a volte il calcolo viene effettuato sul massimo saldo dare di un determinato periodo (normalmente un trimestre), oltre il fido concesso; a volte sia sull'importo affidato che, una seconda volta, sul massimo saldo dare extra fido; a volte sull'importo massimo che rientri in una ininterrotta situazione debitoria di durata superiore ad un periodo del pari variamente determinato. Le varie ipotesi sopra esemplificate non possono però ricondursi ad un'unica fattispecie giuridica. Se si ritiene che l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, possa essere sorretta da causa lecita - in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a

[74] Secondo un'importante dottrina, "*..la commissione di massimo scoperto risulta consistere in un onere aggiuntivo alla somma già dovuta per interesse, onere applicato e calcolato secondo criteri assolutamente unilaterali della banca, nel caso in cui il correntista utilizza le somme messe a disposizione dall'apertura di credito*".

[75] Cass., sez. III, 06 agosto 2002, n. 11772.

carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente - nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo; in tali casi appare evidente però che una simile "commissione" costituirebbe un costo ed un onere connesso al finanziamento, che si aggiunge agli interessi dovuti e che, nel caso di apertura di credito, dovrebbe calcolarsi entro il limite del fido; non potrebbe quindi rientrare nella dizione "commissione di massimo scoperto"[76]. Tale sintetica espressione implica infatti che si tratti di un costo applicato dalla banca in relazione ad importi utilizzati oltre l'affidamento concesso (ossia sullo "scoperto"); interpretazione che risulta sorretta dalla definizione che alla stessa viene data dalla Banca d'Italia proprio nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", aggiornate al dicembre 2002 (in cui, come già si è detto, la c.m.s. viene esclusa dal calcolo del c.d. "tasso soglia", non essendo considerata quale onere relativo al credito concesso), così formulata: "*Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento*".

La "commissione di massimo scoperto" contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita – in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto[77].

Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno "scoperto" e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano "commissioni di massimo scoperto", solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa[78].

Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la

[76] Cfr. Trib. Mantova, 21 aprile 2007, est. Venturini.

[77] Trib. Mantova, 21 aprile 2007, est. Venturini.

[78] "*La commissione di massimo scoperto, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito*" (così Trib. Milano, 4 luglio 2002; conf. Trib. Lecce, sez. I, 11 marzo 2005; Trib. Patti, 10 giugno 2006)

sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel "costo" del finanziamento concesso.
Vale, poi, anche per la commissione di massimo scoperto la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo[79], la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato[80]. La nullità della commissione di massimo scoperto, per assenza di una sua causa giustificatrice, è rilevabile anche d'ufficio[81].
Va rilevata, infine, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto[82], nullità pacificamente rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 cod. civ.[83]
La ctu, peraltro, non ha rilevato l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nel periodo esaminato.

INTERESSI SULLA DOMANDA

Trattandosi di indebito oggettivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale (come da richiesta dell'attrice), a meno che il creditore non provi la mala fede dell'*accipiens*[84]. Nel caso di specie la buona fede della convenuta si desume dall'esistenza dell'orientamento costante ed immutato sino al 1999 della Corte di Cassazione sulla validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale.
Tale somma, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo, costituisce debito di valuta[85].

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DI RIPETIZIONE

I pur numerosi calcoli effettuati dal ctu non sono sufficienti per determinare l'importo totale dell'indebito; occorre conferire un supplemento di incarico alla [redacted] affinchè proceda al calcolo di quanto deve essere restituito al correntista per effetto dei principi affermati nella presente sentenza. Il ctu, dunque, nel rifare i conteggi, si atterrà a quanto esposto in parte motiva.

---

[79] Art. 15. "(...) oltre le commissioni, spese ed accessori come dal cartello interbancario in vigore o in uso presso le aziende di credito della zona ...
[80] Cfr. Trib. Monza, 12 dicembre 2005; Trib. Monza, 07 aprile 2006; Trib. Vibo Valentia, 28 settembre 2005 ("*.. la commissione in oggetto, come tutte le pattuizioni contrattuali, al momento della conclusione del contratto, deve essere determinata o determinabile*"); App. Lecce, 27 giugno 2000; App. Roma, 13 settembre 2001.
[81] Trib. Milano, 4 luglio 2002
[82] "*Nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154-1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti*" (cfr. Cass., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772).
[83] Cass., sez. III, 6 agosto 2002, n. 11772; Trib. Firenze, 17 febbraio 2004. V. anche Corte costituzionale, 12 ottobre 2007, n. 341, in Giust. civ. 2007, 12 2662.
[84] Cfr., tra le tante, Cass. 10.3.2005 n. 5330; Cass. 4.3.2005 n. 4745; Cass. 28.1.2004 n. 1581.
[85] Cassazione civile sez. lav., 20 giugno 2003, n. 9910; Cassazione civile, sez. lav., 27 marzo 1987, n. 3020.

SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza come per legge, ma verranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

non definitivamente pronunciando,
contrariis reiectis,

ACCOGLIE

Integralmente la domanda dell'attrice

DICHIARA

la nullità parziale del contratto di c/c [redacted] acceso presso la Banca convenuta, in relazione alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, all'addebito di spese di chiusura periodica del conto ed infine per il conteggio di interessi in misura superiore al tasso legale.

RIMETTE

la causa in istruttoria per conferire al ctu un supplemento di calcolo.

Mondovì, 10.02.2009

IL GIUDICE ISTR.
dr. Paolo Giovanni Demarchi

IL CANCELLIERE
(Milena TAVOLARIO)

Depositato in cancelleria il 17 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
(Milena TAVOLARIO)

Rilasciata copia uso appello
a richiesta Avv. ...
in data ...

IL CANCELLIERE
(Milena TAVOLARIO)

E' copia conforme all'originale per uso appello.
Mondovì, ...

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Milena TAVOLARIO)

APPLICATE MARCHE PER EURO
SULL'ISTANZA E/O ORIGINALE

IL CANCELLIERE
(Milena TAVOLARIO)

Sent. 40
Rep. 751

TRIBUNALE DI MONDOVI'
N. 1092/96 R.G.

Il Cancelliere sottoscritto
AVVISA
1) AVV. (FABIANI) – [redacted]
2) AVV. [redacted] – [redacted]
che è stata depositata in Cancelleria la sentenza del 10/02/09
nella causa civile promossa da:
- [redacted]
CONTRO
- [redacted]
con il seguente dispositivo

P.Q.M.
IL TRIBUNALE

non definitivamente pronunciando,
contrariis reiectis,

ACCOGLIE

Integralmente la domanda dell'attrice

DICHIARA

la nullità parziale del contratto di c/c [redacted] acceso presso la Banca convenuta, in relazione alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, all'addebito di spese di chiusura periodica del conto ed infine per il conteggio di interessi in misura superiore al tasso legale.

RIMETTE

la causa in istruttoria per conferire al ctu un supplemento di calcolo

Mondovì, 17 FEB. 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Milena TAVOLARO)

TRIBUNALE MONDOVI

19-FEB-2009 18:18 STUDIO AVV.GOLINELLI